



COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PIANO DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI SULLE AREE
PUBBLICHE

(L.R.T.23 Novembre 2018, n.62 e successive modifiche e integrazioni)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del
.....

INDICE

TITOLO I – MERCATI.....

- Art. 1 - Mercato settimanale del sabato ASCIANO.....
- Art. 2 – Mercato settimanale del giovedì ARBIA.....
- Art. 3 – Mercato settimanale del martedì e venerdì Via Mameli ASCIANO
- Art. 4 – Mercati straordinari

TITOLO II –FIERE

- Art. 5 – Fierone di settembre.....
- Art. 6 – Fiera di Sant’Isidoro

TITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE- MODALITA’ E DIVIETI.....

- Art. 7 – Permanenza nel medesimo luogo e orario di vendita.....
- Art. 8 – Zone vietate

TITOLO IV – CONCESSIONI TEMPORANEE.....

- Art. 9 – Concessioni temporanee di posteggio

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO

- Art. 10 – Eventi imprevisti, casi di necessità e forza maggiore, trasferimenti temporanei

TITOLO VI – ALLEGATI TECNICI.....

- Art. 11 – Elenchi Planimetrie
- Tavole Tecniche Planimetrie
- Dimensioni posteggi
- Piano di Sicurezza ed Emergenza
- Brochure per operatori ed utenti.....

Art. 12– Disposizioni finali e transitorie

Art. 13 – Rinvio

TITOLO I – MERCATI

Art. 1 – Mercato settimanale del sabato Asciano Via Amendola

1. E' confermato il mercato settimanale che si svolge nel giorno di sabato nel Capoluogo di Asciano, nell'area del Campo della Fiera – Via Amendola.
2. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta il mercato è automaticamente anticipato al più prossimo giorno antecedente non festivo, senza necessità di alcuna ordinanza o atto e con avviso nel sito istituzionale del Comune.
3. Nel mercato come riorganizzato sono previsti 24 posteggi articolati nelle sotto indicate tipologie:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Ordinari per operatori su aree pubbliche	7	15	22
Riservati a Portatori di handicap			1
Riservati a Produttori agricoli			1
TOTALE			24

4. L'orario di vendita del mercato, in relazione al quale è corrisposto il canone di occupazione del suolo pubblico, è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
5. L'accesso all'area del mercato per la sistemazione dei banchi è consentito dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) sono effettuate alle ore 8.00.
6. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature e totalmente pulito entro le ore 14.00.
7. In caso di situazioni contingenti, con particolare riferimento alla difficoltà di accesso al posto di vendita, stante la particolare conformazione del mercato, il Comando di polizia municipale può disporre, notificandole agli interessati, particolari regolamentazioni in deroga al presente regolamento.

Art. 2 – Mercato settimanale del giovedì ARBIA Via Toscana

- 1 E' istituito il mercato settimanale che si svolge nel giorno di giovedì nella Frazione di Arbia, in Via Toscana.
- 2 Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta il mercato è automaticamente anticipato al più prossimo giorno antecedente non festivo, senza necessità di alcuna ordinanza o atto e con avviso nel sito istituzionale del Comune.

3 Nel mercato sono previsti 5 posteggi articolati nelle sotto indicate tipologie:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Ordinari per operatori su aree pubbliche(prodotti ittici)	1		1
Ordinari per operatori su aree pubbliche(frutta e verdura)	1		1
Riservati a Ditta con soci età inferiore 35 aa		1	1
Riservati a Produttori agricoli	1		1
Riservati a Portatori di handicap		1	1
TOTALE	5		5

- 4 L'orario di vendita del mercato, in relazione al quale è corrisposto il canone di occupazione del suolo pubblico, è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
- 5 L'accesso all'area del mercato per la sistemazione dei banchi è consentito dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) sono effettuate alle ore 8.00.
- 6 Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature e totalmente pulito entro le ore 14.00.
- 7 In caso di situazioni contingenti, con particolare riferimento alla difficoltà di accesso al posto di vendita, stante la particolare conformazione del mercato, il Comando di polizia municipale può disporre, notificandole agli interessati, particolari regolamentazioni in deroga al presente regolamento.

Art. 3 – Mercato bisettimanale del martedì e venerdì Via Mameli Asciano

1. E' confermato il mercato settimanale nei giorni di martedì e venerdì che si svolge nel capoluogo di Asciano, in Via G. Mameli, con esclusione dei giorni festivi.
2. Nel mercato sono previsti 2 posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari.
3. L'orario di vendita del mercato, in relazione al quale è corrisposto il canone di occupazione del suolo pubblico, è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
4. L'accesso all'area del mercato per la sistemazione dei banchi è consentito dalle ore 7.00 alle ore 8.00.
5. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature e totalmente pulito entro le ore 14.00.

Art. 4 – Mercati straordinari

1. Lo svolgimento di mercati straordinari di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) del

Codice del commercio è deliberato dalla Giunta comunale, di sua iniziativa o su istanza degli operatori. La deliberazione di Giunta indica le modalità di svolgimento, date, orari, luogo di svolgimento e quant'altro necessario al corretto svolgimento della manifestazione straordinaria.

2. Nel mercato straordinario le assenze degli operatori assegnatari di posteggio non vengono conteggiate; sono, invece, conteggiate le presenze degli spuntisti.

TITOLO II – FIERE

Art. 5 – Fierone di settembre Asciano

1. E' confermata la fiera che si svolge, ogni anno, il lunedì successivo alla terza domenica di settembre nel Capoluogo di Asciano in Via Trento, Via Gorizia e Via Amendola.
2. Nella fiera è previsto un numero di 68 posteggi pluriennali, articolati nelle sotto indicate tipologie:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Ordinari per operatori su aree pubbliche	10	56	66
Riservati a Portatori di handicap			1
Per Produttori agricoli			1
TOTALE			68

3. L'orario di vendita nella fiera, in relazione al quale è corrisposto il canone di occupazione del suolo pubblico, è fissato dalle ore 8.00 alle ore 19.30.
4. L'accesso all'area del mercato per la sistemazione dei banchi è consentito dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) sono effettuate alle ore 8.00.
5. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature e totalmente pulito entro le ore 20.30.

Art. 6 – Fiera di Sant'Isidoro Arbia

1. E' confermata la fiera che si svolge, ogni anno, la prima domenica del mese di maggio nella frazione Arbia, che viene spostata definitivamente in Via Toscana, dopo adeguata sperimentazione pluriennale.
2. Nella fiera è previsto un numero di 40 posteggi pluriennali, articolati nelle sotto indicate

tipologie:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Ordinari per operatori su aree pubbliche	7	31	38
Riservati a Portatori di handicap			1
Per Produttori agricoli			1
TOTALE			40

3. L'orario di vendita nella fiera, in relazione al quale è corrisposto il canone di occupazione del suolo pubblico, è fissato dalle ore 8.00 alle ore 19.30.
4. L'accesso all'area del mercato per la sistemazione dei banchi è consentito dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) sono effettuate alle ore 8.00.
5. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature e totalmente pulito entro le ore 20.30.

TITOLO III – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE – MODALITA' E DIVIETI

Art. 7– Permanenza nel medesimo luogo e orario di vendita

1. In conformità della natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore, come ribadito costantemente dal competente Ministero, da ultimo con Circolare Ministeriale 28 settembre 2015 n. 174133, la sosta nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente per il tempo strettamente necessario a soddisfare le richiesta da parte dell'utenza nel rispetto, in ogni caso, della normativa del Codice della Strada.
2. Il commercio in forma itinerante deve essere svolto senza l'uso di bancarelle e, qualora si utilizzi un automezzo, esponendo la merce esclusivamente su di esso.
3. Effettuate tali operazioni, ed indipendentemente dalla loro durata, l'operatore deve spostarsi in una nuova ubicazione, diversa da quella di provenienza, intesa come stessa via, con divieto di ritornarvi prima di due ore.
4. Per motivi di sicurezza dei residenti, Il commercio in forma itinerante effettuato a domicilio o porta a porta, può essere esercitato esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
5. La modalità di esercizio del commercio in forma itinerante deve essere altresì conforme a quella prevista all'art. 29 del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche

Art. 8 – Zone vietate

1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e traffico ed effettiva possibilità di controllo igienico-sanitario da parte degli organi di vigilanza impegnati nella manifestazione, si dispone il **divieto di esercizio del commercio itinerante nei giorni di fiera o di mercato e ad una distanza inferiore ad 1 Km (metri 1.000)**, misurato sul percorso pedonale più breve, **dal luogo dove essi si stanno svolgendo la fiera o il mercato e nel relativo orario di svolgimento.**
2. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e traffico nonché igienico - sanitari, anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi, si dispone il divieto di esercitare il commercio in forma itinerante:
 - a) nel capoluogo di Asciano lungo Corso Matteotti, Via Roma e Via Lauretana antica;
 - b) nelle vie, piazze e aree sterrate, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari;
 - c) in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo o nei quali vi è divieto di fermata per gli avventori.
3. In presenza di particolari motivi ed esigenze di carattere generale la Polizia Municipale può disporre il divieto temporaneo di esercizio del commercio in forma itinerante in ulteriori aree rispetto a quelle indicate al comma 1.

TITOLO IV – CONCESSIONI TEMPORANEE

Art. 9 – Concessioni temporanee di posteggio

1. In occasione di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, ovvero di iniziative commerciali di specifica tipologia, nonché nell'ambito di svolgimento di particolari manifestazioni e nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, anche in riferimento alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale o, comunque, tali da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate concessioni temporanee di posteggio per l'esercizio di vendita su area pubblica, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, in numero non superiore a 3 per ciascuna manifestazione. I posteggi destinati a tale scopo sono individuati di volta in volta dalla Polizia Municipale, a secondo del luogo di svolgimento della manifestazione.
2. I posteggi temporanei possono essere individuati in tutto il territorio comunale e devono riguardare esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) Porchetta, salumi, formaggi, panini e bibite;
 - b) frutta e dolci;
 - c) giocattoli, palloncini, prodotti pirici similari;
 - d) bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi;
 - e) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività.
 - f) Fiori e piante e accessori
3. Le domande di assegnazione di posteggio temporaneo devono essere inoltrate almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'evento a cui si riferisce. Per i criteri di assegnazione si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande,

riferito alla data di registrazione al protocollo delle medesime. In caso di parità si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

4. Nel solo periodo compreso tra il 20 ottobre e il 10 novembre, oltre alle concessioni sopra citate, sono rilasciabili:

a) numero 2 (due) concessioni temporanee di posteggio presso il cimitero del Capoluogo,

b) numero 2 (due) presso il cimitero di Arbia

c) numero 1 (una) concessione presso cimitero di Chiusure per la sola vendita di fiori, piante e accessori.

Le domande sono inoltrate tra il 1 e il 15 ottobre. In caso di più domande concorrenti, intendendosi per tali quelle inoltrate lo stesso giorno, le stesse sono valutate sulla base della maggiore anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO

Art. 10 – Eventi imprevisti, casi di necessità e forza maggiore, trasferimenti temporanei

1. Qualora si verificchino eventi imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile o assai difficoltoso lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del settore, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario dandone avviso sul sito ufficiale del Comune, ed eventualmente sull'albo on line, agli operatori.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione pluriennale la possibilità di operare, con facoltà del Responsabile del settore con propria determinazione, di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria.
3. Nelle ipotesi di spostamento temporaneo i posteggi sono assegnati sulla base della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche cumulata con quella dell'eventuale dante causa e, in caso di parità, sorteggio.
4. Qualora le esigenze che hanno dato luogo allo spostamento temporaneo si protraessero per oltre dodici mesi è dato corso al procedimento di modifica del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, con le relative procedure di concertazione.
5. Nel periodo invernale eventuali avvisi relativi a spostamenti di date orari di fiere o mercati o altre comunicazioni per motivi meteorologici sono assoltte mediante

pubblicazione sul sito ufficiale del comune, ed eventualmente sull'albo on line, che gli operatori hanno l'onere di consultare.

TITOLO VI – ALLEGATI TECNICI

Art. 11 – Elenchi, planimetrie, graduatorie

1. L'indicazione delle superfici, lo stato di occupazione dei posteggi e le relative graduatorie sono conservati in atti presso l'Ufficio competente e da esso tenuti aggiornati.
2. Le planimetrie seguenti riportano graficamente per ogni mercato o fiera il dettaglio delle misure, le vie di accesso e di esodo, la posizione e l'ampiezza dei posteggi (che vengono anche individuati con idonea segnalazione a terra).

TAV 1 - Mercato settimanale del sabato Asciano Via Amendola

TAV 2 - Mercato settimanale del giovedì Arbia Via Toscana

TAV 3 - Mercato bisettimanale del martedì e venerdì Via Mameli Asciano

TAV 4 - Fierone di settembre Asciano

TAV 5 - Fiera di Sant'Isidoro Arbia

Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano è abrogata la precedente disciplina approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.04.2016.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla legge regionale della Toscana 23.11.2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni.

* * *